

STATUTO

ART. 1

1. E' costituito (ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Cod. Civ.) per iniziativa dei fondatori, l'Associazione culturale "CENTRO STUDI OSVALDO LICINI".

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Monte Vidon Corrado, nell'immobile del Comune, sito in piazza O. Licini n. 9.

ART. 3

FINALITA'

1. L'Associazione Centro Studi Osvaldo Licini non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari, mostre ed altre iniziative, compresa la costituzione di una biblioteca, tendenti alla conoscenza, diffusione e valorizzazione dell'opera di Osvaldo Licini ed in generale dall'arte e della cultura, con particolare riferimento agli artisti ed autori marchigiani. Nel raggiungimento degli scopi associativi il Centro Studi Osvaldo Licini collabora strettamente con il Comune di Monte Vidon Corrado, curando in particolare la valorizzazione, conservazione e gestione dei beni immobili e mobili di proprietà comunale quali - a puro titolo esemplificativo - la casa dell'artista, disegni, opere pittoriche, manoscritti e quant'altro in relazione ad Osvaldo Licini

2. In particolare l'Associazione Centro Studi Osvaldo Licini:

- a) promuove studi sulla vita e l'opera di Osvaldo Licini nel contesto sociale e culturale del suo tempo, per esplorare ed approfondire i motivi estetici ed umani della sua ricerca artistica condotta anche in rapporto con il territori;
- b) organizza attività, iniziative, mostre, convegni e seminari di studio atti a promuovere il confronto, le conoscenze delle diverse espressioni artistiche e i suoi riflessi sociali e culturali;
- c) sviluppa scambi culturali con analoghe istituzioni a livello nazionale e internazionale, con le università, le accademie, i musei pubblici e privati, le gallerie collaborando anche alla realizzazione di mostre di pubblicazioni riguardanti comunque la figura di Osvaldo Licini e l'arte del suo tempo;
- d) nell'ambito comprensoriale può stabilire rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con associazioni culturali e con gli Enti locali al fine di promuovere attività di studio e di ricerca sull'opera di Licini in particolare e sull'arte del Novecento e con-

- temporanea in generale nonché manifestazioni culturali anche espositive di rilevanza locale;
- e) allestisce e cura l'aggiornamento di una biblioteca che raccolga gli scritti dell'artista, ricercando fra l'altro gli originali e le pubblicazioni relative alla sua opera e all'arte del novecento italiano ed europeo, curando altresì la gestione, la conservazione, la catalogazione delle raccolte del Comune di Monte Vidon Corrado;
 - f) provvede ad acquistare e gestire attrezzatura audiovisiva idonea all'attività di divulgazione dell'opera di Osvaldo Licini e a realizzare una videoteca completa delle sue opere;
 - g) può istituire o proporre l'istituzione di borse di studio e premi a favore di studenti e studiosi nell'ambito delle iniziative previste dall'Associazione;
 - h) cura la divulgazione, anche attraverso attività editoriali, delle iniziative promosse e dei loro risultati;
 - i) cura la realizzazione in collaborazione con altri enti e istituzioni, di un Centro di documentazione sull'arte e la cultura con particolare riferimento al territorio piceno;
 - l) può ospitare presso la propria sede manifestazioni artistiche o comunque di valore culturale aventi affinità con gli scopi dell'Associazione, ma promosse ed organizzate da altri enti e/o associazioni, nonché privati.

ART. 4 FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

1. L'Associazione non ha scopi commerciali. Al proprio funzionamento l'Associazione provvederà con i seguenti mezzi: con le quote annuali di cui all'art.8 ; con i contributi ordinari e straordinari che le pervengano dagli associati o che le vengano versati da enti pubblici o privati, associazioni, privati sotto qualsiasi forma, anche sponsorizzazioni.
2. Il patrimonio associativo può essere aumentato e alimentato da donazioni e da altre forme di erogazione da parte di enti e di privati interessati al suo potenziamento.
3. Gli eventuali profitti delle attività editoriali, espositive, culturali di qualsiasi genere svolte dall'Associazione verranno reinvestiti per il raggiungimento degli scopi associativi.
4. Gli esercizi associativi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 5 ASSOCIATI

1. Gli Associati si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti.
2. Sono associati fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione del-

l'associazione e che, come tali sono indicati nell'atto costitutivo. Sono associati ordinari coloro che intendono partecipare alle iniziative dell'associazione, sono associati sostenitori coloro che desiderano contribuire al sostentamento dell'associazione. L'assemblea potrà anche designare eventuali associati benemeriti.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione indipendentemente dall'entità dei versamenti fatti o dell'attività prestata o dei servizi ricevuti.

ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Potranno essere ammessi all'Associazione come associati ordinari tutti coloro che sono cultori o comunque appassionati delle materie artistiche e letterarie e che saranno presentati da almeno 2 dei soci fondatori o da almeno 5 associati.

2. Coloro che aspirino ad essere ammessi come associati ordinari devono farne domanda motivata al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'iscrizione o ne motiverà il diniego. Contro il diniego è ammesso solo il ricorso al Collegio dei Probiviri. La quota associativa dovrà essere versata contestualmente all'ammissione.

3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. La domanda di adesione all'associazione di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1 Tutti gli associati partecipano alle assemblee con diritto di parola e di espressione di voto.

2. Tutti gli associati avranno diritto di usufruire di ogni iniziativa culturale, nonché dei servizi e delle agevolazioni che l'Associazione intenderà istituire. Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno altresì diritto di suggerire e proporre al Comitato Direttivo eventuali iniziative che rientrino nei fini istituzionali.

3. Spetta agli associati il diritto di eleggere nei modi che saranno indicati nell'emanando regolamento il Comitato Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri, di ratificare e modificare o respingere in sede di assemblea le deliberazioni del Comitato Direttivo relative ai bilanci preventivo e consuntivo. Tutti gli associati potranno effettuare versamenti volontari anche oltre la quota minima fissata.

ART. 8 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota annuale che verrà fissata per il primo anno dagli associati fondatori ed in seguito dall'assemblea degli associati nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

2. Tale versamento dovrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Qualora gli associati non provvedano al versamento della quota entro il termine indicato, sono invitati a provvedere entro il mese successivo.

3. Qualora persista l'inadempimento, il Comitato Direttivo provvede alla dichiarazione di decadenza. La quota è intransmissibile e non è rivalutabile.

4. Qualora si profilino spese straordinarie potrà essere richiesta, sempre a seguito di delibera assembleare, un'integrazione *una tantum* della quota annuale.

5. Gli associati hanno il dovere di collaborare secondo le possibilità di ciascuno, in aderenza agli scopi associativi, al buon funzionamento dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini

ART.9

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per dimissioni, per morosità, per incompatibilità o indegnità.

2. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo. L'indegnità e l'incompatibilità vengono sancite dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Avverso la dichiarazione di indegnità e incompatibilità è ammesso solo il ricorso al Collegio dei Probiviri.

ART.10

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione Centro Studi "Osvaldo Licini":

- a) L'assemblea dei soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente dell'associazione e Direttore del Centro Studi Licini.
- d) il vice Presidente
- e) il Consiglio dei Probiviri

ART. 11

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata in seduta ordinaria dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, nella sede associativa o altrove, almeno una volta l'anno e non oltre il 31 (trentuno) marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto economico-finanziario. La convo-

cazione deve avvenire tramite avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere con lettere semplice , anche via fax o via e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

2.Ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, anche su istanza di almeno un terzo degli associati, vengono indette, con le stesse modalità di cui al punto 1, assemblee straordinarie senza limite di numero nel corso dell'anno.

3.Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati regolarmente iscritti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tra la prima e la seconda convocazione deve comunque intervenire un intervallo di tempo superiore a due ore.

4.La votazione è diretta e palese, salvo i casi in cui si discuta in merito ad un associato o in particolari casi in cui lo scrutinio segreto venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

5. Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad un altro aderente. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di tre deleghe.

ART 12

IL COMITATO DIRETTIVO

1.Il primo Comitato Direttivo viene eletto dagli associati fondatori ed è composto da un numero di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove) membri.

L'elezione dei successivi Comitati Direttivi avviene in assemblea, con voto palese, previa indicazione di candidatura avanzata da un associato nei confronti di altro e successiva dichiarazione di disponibilità all'assunzione delle cariche direttive da parte dell'indicato.

2. Ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale può essere candidato all'elezione del Comitato Direttivo e degli altri organi, purché risulti iscritto all'associazione da almeno un anno prima dell'assemblea indetta per il rinnovo delle cariche associative.

3.Sono dichiarati eletti nel Comitato Direttivo i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

4.Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti eletti, i componenti del Comitato Direttivo sono surrogati dai primi non risultati eletti nelle precedenti votazioni.

5.Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono anche essere cumulate. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, per i successivi

quinquenni fino ad un massimo di tre volte consecutive

6. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta a tutti i membri almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

7. Il Comitato Direttivo può affidare ad ogni componente, ed eventualmente anche a qualsiasi associato, incarichi oltre a quelli indicati e potrà costituire gruppi di lavoro o di studio, chiamando a farne parte associati anche non componenti del Comitato Direttivo stesso.

8. Su proposta del Presidente il Comitato Direttivo può procedere, per particolari manifestazioni artistiche, iniziative o eventi culturali, alla nomina di un Comitato Scientifico composto da non più di 5 (cinque) componenti da scegliersi tra personalità del mondo scientifico e culturale anche esterne all'associazione e ne fissa le finalità, determinandone i poteri e i limiti compresi quelli temporali e finanziari.

9. Il Comitato Direttivo qualora ne ravvisasse la necessità, provvederà alla redazione di un regolamento associativo che verrà sottoposto ad approvazione assembleare, il quale potrà contenere tra l'altro la regolamentazione dettagliata della vita dell'Associazione e del funzionamento concreto dei suoi organi

ART. 13

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti, sovrintende all'amministrazione dell'Associazione stessa.

2. Il Presidente in particolare:

- a) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- b) cura l'osservanza del Regolamento e propone all'assemblea degli associati l'aggiornamento e la riforma quando se ne ravvisi la necessità.
- c) ha precisi compiti di direzione culturale e tecnico-organizzativa dell'attività del Centro;
- d) propone per particolari iniziative o eventi la costituzione di un Comitato Scientifico;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Centro Studi;
- f) il Presidente, qualora svolga attività in modo continuativo può ricevere un compenso da determinare tramite convenzione con gli enti interessati a fruire dei servizi, anche se associati.

ART. 14

BILANCIO

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale, il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra Associazione avente scopo analogo o affine. L'Associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.15 COMITATO DEI PROBIVIRI

1. Con le modalità che verranno fissate in sede regolamentare, l'assemblea provvederà, in casi di estrema delicatezza o di specifiche esigenze, alla nomina di tre associati che per particolare sensibilità ed equilibrio potranno comporre amichevolmente eventuali controversie che sorgono fra gli associati in relazione alle attività associative.

ART.16 SCIoglimento

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
2. L'assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge, a tal fine nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. I fondi ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività saranno devoluti ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine del territorio, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.